

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI LA DORIA S.P.A. PROMOSSA DA AMALFI HOLDING S.P.A.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Milano, 31 gennaio 2022 – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), a seguito del perfezionamento, in data odierna, delle seguenti operazioni:

- l'esecuzione della compravendita da parte di Amalfi Holding S.p.A. (l'"Offerente" o "Amalfi" o "BidCo") del 63,13% del capitale sociale di La Doria S.p.A. ("La Doria" o l'"Emittente" o la "Società") dai sigg. Teresa Maria Rosaria Ferraioli, Andrea Ferraioli Senior, Andrea Ferraioli Junior, Antonio Ferraioli, Diodato Ferraioli, Gabriella Anna Ferraioli, Giovanna Ferraioli, Michele Imbriani, Simona Imbriani, Iolanda Ferraioli, Tommaso Mariniello, Annapaola Mariniello, Raffaella Ferraioli, Enzo Diodato Lamberti, Giovanna Lamberti, Rosa Ferraioli, Antonella Manzo e Marina Manzo (i "Venditori"), ed in particolare l'acquisto, da parte di Amalfi, di (i) n. 210.062 azioni ordinarie di La Doria, pari complessivamente allo 0,67% del capitale sociale dell'Emittente, da Antonio Ferraioli e Andrea Ferraioli Senior e (ii) il 100% delle partecipazioni detenute dai Venditori in talune holding di partecipazione (le "Ferraioli Holdings"), le quali complessivamente detengono n. 19.360.938 azioni ordinarie di La Doria, corrispondenti al 62,46% del relativo capitale sociale (nel complesso, la "Compravendita");
- l'esecuzione di un accordo di investimento (l'"Accordo di Investimento") tra HoldCo (come di seguito definita) e i sigg. Antonio Ferraioli, Rosa Ferraioli, Andrea Ferraioli Senior, Giovanna Ferraioli, Iolanda Ferraioli, Raffaella Ferraioli e Teresa Maria Rosaria Ferraioli, avente ad oggetto, tra l'altro: (i) gli impegni di capitalizzazione di BidCo e di TopCo (come di seguito definita), anche mediante il reinvestimento da parte di Antonio Ferraioli, Rosa Ferraioli, Andrea Ferraioli Senior, Giovanna Ferraioli, Iolanda Ferraioli, Raffaella Ferraioli e Teresa Maria Rosaria Ferraioli nel capitale sociale di TopCo, e (ii) gli impegni di ciascuna parte in relazione alla promozione da parte di BidCo, in seguito alla Compravendita, dell'Offerta;
- la sottoscrizione di un patto parasociale disciplinante (i) l'evoluzione della struttura societaria e finanziaria delle Ferraioli Holdings, della società risultante dalla fusione per incorporazione delle Ferraioli Holdings in una società di nuova costituzione o in una delle Ferraioli Holdings (la "Holding Risultante dalla Fusione"), di BidCo e della Società, (ii) i reciproci diritti e obblighi in relazione al

governo societario di TopCo, delle Ferraioli Holdings, della Holding Risultante dalla Fusione, di BidCo e della Società, nonché (iii) il regime di circolazione delle azioni di TopCo, BidCo, delle Ferraioli Holdings, della Holding Risultante dalla Fusione e della Società;

l'Offerente, con la presente comunicazione (il "Comunicato") rende noto che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a), e 109 del TUF, finalizzata:

- (i) ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di La Doria, società con azioni quotate sull'Euronext Milan ("**Euronext**"), segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") incluse le n. 437.401 azioni proprie detenute dall'Emittente pari a massime complessive n. 11.429.000 azioni ordinarie (di seguito, le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"); e
- (ii) ad ottenere la revoca della quotazione sull'Euronext delle Azioni dell'Emittente (il "Delisting").

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta. Per una completa descrizione e valutazione dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà predisposto in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 2 A del Regolamento Emittenti, che sarà depositato presso la CONSOB e reso disponibile dall'Offerente con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile (il "Documento di Offerta").

1 L'OFFERENTE

L'Offerente è Amalfi Holding S.p.A., una società di diritto italiano con sede in Milano, via Alessandro Manzoni n. 38, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 12060120966.

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Amalfi Invest S.p.A. ("**TopCo**"), il cui capitale sociale è a sua volta posseduto:

- da Amalfi Invest Opportunities S.à r.l. ("HoldCo"), per una partecipazione pari al 65% del relativo capitale sociale; e
- da alcuni membri della Famiglia Ferraioli o da società loro facenti capo, per una partecipazione complessivamente pari al 35% del capitale.

Si riportano di seguito i dati degli azionisti di TopCo alla data del presente Comunicato, con indicazione dei relativi soggetti direttamente o indirettamente controllanti.

1) HoldCo, soggetto che esercita il controllo in via diretta su TopCo con una partecipazione pari al 65% del capitale, è una *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese con sede legale in Avenue Monterey 23, L-2163, Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo, con il numero B248432.

A sua volta il capitale sociale di HoldCo è interamente detenuto da Amalfi Invest Participations S.à r.l. ("Lux TopCo").

Il capitale sociale di Lux TopCo è detenuto per il 92% da Investindustrial VII L.P., la quale è attualmente gestita in maniera indipendente da Investindustrial Advisors Limited ("IAL"), limited company costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles in data 2 giugno 1977, con sede legale in Palace Street, n. 16, Londra, SW1E 5JD, Regno Unito, iscritta al registro delle imprese competente con numero 01316019 e autorizzata dalla *Financial Conduct Authority* in qualità di *investment manager* di Investindustrial VII L.P. Pertanto, Investindustrial Advisors Limited provvede alla gestione, su base discrezionale, degli investimenti

di Investindustrial VII L.P. Il restante 8% del capitale sociale di Lux TopCo è detenuto da co-investitori passivi, alcuni dei quali sono da considerarsi quali *affiliates* di Investindustrial Advisors Limited, ai sensi della legge regolatrice di IAL medesima.

- 2) Passione S.r.l., che possiede una partecipazione in TopCo pari al 16,50% del capitale, è una società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede in Milano, Via della Chiusa n. 15, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il n. 12188280965. Il capitale di Passione S.r.l. fa capo a: (i) Gabriella Anna Ferraioli (per il 33%); (ii) Diodato Ferraioli (per il 33%); (iii) Andrea Ferraioli Junior (per il 33%); e (iv) Antonio Ferraioli (per il residuo 1%).
- 3) Impegno S.r.l., che possiede una partecipazione in TopCo pari al 13,50% del capitale, è una società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede in Milano, Via della Chiusa n. 15, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il n. 12188290964. Il capitale di Impegno S.r.l. fa capo a: (i) Enzo Diodato Lamberti (per il 50,9%); (ii) Giovanna Lamberti (per il 48,9%); e (iii) Rosa Ferraioli (per il residuo 0,2%).
- 4) Hiofer S.r.I., Andrea Ferraioli Senior, Giovanna Ferraioli, Teresa Maria Rosaria Ferraioli e Raffaella Ferraioli possiedono una partecipazione complessiva in TopCo pari al 5% del capitale, tra loro suddivisa in misura paritetica.

2 PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO IN RELAZIONE ALL'OFFERTA

In virtù dei rapporti sopra descritti, TopCo, HoldCo, Lux TopCo, Investindustrial VII e Investindustrial Advisors Limited si considerano persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101 bis, comma 4-bis, lett. b), del TUF.

Avendo stipulato accordi parasociali connessi all'Offerta e alla *governance* dell'Emittente sono altresì considerate persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101–*bis*, comma 4–*bis*, lett. a), del TUF, i seguenti soggetti: Passione S.r.l., Andrea Ferraioli Senior, Antonio Ferraioli, Impegno S.r.l., Raffaella Ferraioli, Giovanna Ferraioli, Rosa Ferraioli, Hiofer S.r.l., Iolanda Ferraioli e Teresa Maria Rosaria Ferraioli, (TopCo, HoldCo, Lux TopCo, Investindustrial VII, Investindustrial Advisors Limited e Passione S.r.l., Andrea Ferraioli Senior, Antonio Ferraioli, Impegno S.r.l., Raffaella Ferraioli, Giovanna Ferraioli, Rosa Ferraioli, Hiofer S.r.l., Iolanda Ferraioli e Teresa Maria Rosaria Ferraioli, di seguito le "**Persone che Agiscono di Concerto**").

Fermo restando quanto precede, l'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione alla medesima.

Per maggiori informazioni in merito al contenuto degli accordi parasociali connessi all'Offerta, si rinvia alle relative informazioni essenziali, ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet dell'Emittente (www.gruppoladoria.it).

3 L'EMITTENTE

L'Emittente è La Doria S.p.A., società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Angri (SA), Via Nazionale n. 320, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno, codice fiscale e partita IVA 00180700650, capitale sociale pari a Euro 46.810.000,00, suddiviso in n. 31.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1,51, quotate sull'Euronext Milan, segmento STAR, con codice ISIN IT0001055521.

4 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA


L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a), e 109 del TUF, comma 1, del TUF.

L'obbligo di procedere all'Offerta da parte dell'Offerente consegue al perfezionamento, alla data odierna, della Compravendita, avente ad oggetto l'acquisizione da parte dell'Offerente stesso del 63,13% del capitale sociale di La Doria e consistente, in particolare, nell'acquisto, da parte di Amalfi, di (i) n. 210.062 azioni ordinarie di La Doria, pari complessivamente allo 0,67% del capitale sociale dell'Emittente, da Antonio Ferraioli e Andrea Ferraioli Senior e (ii) il 100% delle partecipazioni detenute dai Venditori nelle Ferraioli Holdings, le quali complessivamente detengono n. 19.360.938 azioni ordinarie di La Doria, corrispondenti al 62,46% del relativo capitale sociale.

La Compravendita integra, infatti, un'operazione di acquisto diretto e indiretto, quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 3, del TUF e dell'articolo 45 del Regolamento Emittenti.

Infatti, gli assetti di controllo di La Doria sono stati modificati in conseguenza degli acquisti di Azioni di La Doria da parte dell'Offerente e della sottoscrizione del Patto Parasociale. In particolare, per effetto del perfezionamento della Compravendita e della sottoscrizione del Patto Parasociale, BidCo è divenuta titolare, alla data odierna, direttamente ed indirettamente, di n. 19.571.000 azioni ordinarie della Società rappresentative, complessivamente, del 63,13% del corrente capitale sociale di La Doria e del 64,04% dei relativi diritti di voto e, pertanto, in virtù di quanto specificato di seguito, ai sensi dell'art. 93 del TUF, Investindustrial Advisors Limited esercita indirettamente il controllo su La Doria (secondo quanto meglio chiarito al paragrafo 1 che precede).

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della catena di controllo dell'Emittente a seguito dell'esecuzione della Compravendita.



5 STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto l'intero capitale sociale dell'Emittente dedotte le n. 19.571.000 Azioni detenute direttamente ed indirettamente dall'Offerente alla Data del Comunicato (rappresentative, alla Data del Comunicato, del 63,13% del capitale sociale e del 64,04% dei diritti di voto).

L'Offerente si riserva di effettuare direttamente o per il tramite delle Persone che Agiscono di Concerto ulteriori acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta, che saranno resi noti al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

L'Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle Azioni.

Si rammenta che, secondo quanto comunicato dall'Emittente, La Doria risulta detenere n. 437.401 Azioni proprie, pari all'1,41% circa del corrente capitale sociale dell'Emittente; anche le azioni proprie rientrano nelle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

L'Offerta è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

6 CORRISPETTIVO UNITARIO ED ESBORSO MASSIMO

Il Corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 16,50, meno l'importo di qualsiasi eventuale dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente

corrisposto prima della data di pagamento del Corrispettivo, e sarà interamente versato in contanti alla Data di Pagamento (ovvero alla data di pagamento ad esito della riapertura dei termini) (il "**Corrispettivo**").

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura della operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto per acquisti di azioni ordinarie dell'emittente nei dodici mesi anteriori alla data della comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF.

Coerentemente ai criteri di cui sopra, dal momento che né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente hanno acquistato azioni dell'Emittente – nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data del Comunicato – a un prezzo superiore alla valorizzazione unitaria delle Azioni dell'Emittente convenzionalmente riconosciuta dalle parti nel contesto dell'Accordo di Investimento e della Compravendita, il Corrispettivo è pari a Euro 16,50.

Il Corrispettivo è da intendersi al netto di bolli, spese, compensi e/o provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari allo 0,24% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 28 gennaio 2022 (ultimo giorno di Borsa aperta prima della diffusione del presente Comunicato).

Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

Il Corrispettivo incorpora i seguenti premi rispetto ai prezzi ufficiali delle Azioni dei periodi di riferimento indicati nella seguente tabella:

Periodi Temporali antecedenti la data del Comunicato	Prezzo medio per Azione ponderato (in Euro)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per Azione (in Euro)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per Azione (in % rispetto al prezzo medio)
28 gennaio 2022	16,46	0,04	0,24%
1 mese	16,48	0,02	0,14%
3 mesi	16,52	(0,02)	(0,13%)
6 mesi	16,98	(0,48)	(2,83%)
1 anno	16,86	(0,36)	(2,15%)

Fonte: Facset

L'esborso massimo in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni sarà pari ad Euro 188.578.500,00.

7. DURATA DELL'OFFERTA

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di 15

(quindici) e un massimo di 25 (venticinque) giorni di Borsa aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini.

L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun giorno di Borsa aperta compreso nel Periodo di Adesione tra le ore 8:30 e le ore 17:30.

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti.

Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come di seguito definita), il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per 5 (cinque) giorni di Borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "Riapertura dei Termini").

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta avverrà entro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del (i) Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato e (ii) dell'eventuale Riapertura dei Termini (ciascuna, una "Data di Pagamento").

Il Corrispettivo rimarrà invariato e, pertanto, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente durante la Riapertura dei Termini un Corrispettivo in denaro pari ad Euro 16,50, che sarà corrisposto il 5° (quinto) giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, salvo proroga del Periodo di Adesione.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3 del Regolamento Emittenti la Riapertura dei Termini non avrà luogo, tra l'altro:

- (i) nel caso in cui Amalfi, almeno 5 (cinque) giorni di Borsa aperta prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di aver raggiunto almeno i due terzi del capitale sociale della Società ovvero di aver acquistato almeno la metà delle Azioni oggetto dell'Offerta;
- (ii) nel caso in cui, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venga a detenere la partecipazione di cui all'articolo 108, comma 1 ovvero quella di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF e, nel secondo caso, abbia dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

8. MERCATI IN CUI È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente. Salvo quanto di seguito indicato, l'Offerta è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copie del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o

comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

9. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e conseguire il Delisting nel contesto dell'Offerta medesima.

Pertanto – al verificarsi dei relativi presupposti – l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

In particolare, mediante l'Offerta e il Delisting, l'Offerente intende rendere possibile una riorganizzazione dell'Emittente finalizzata all'ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile assumendo lo status di società non quotata.

A tale riguardo, l'Offerente ritiene che i programmi futuri relativi all'Emittente, come specificato anche nella Sezione G, Paragrafo G.2.1, del Documento di Offerta, possano essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti in una situazione di controllo totalitario e di perdita dello status di società quotata in capo all'Emittente. Tale situazione, infatti, è normalmente caratterizzata da minori oneri e da un accresciuto grado di flessibilità gestionale e organizzativa alla luce dei vantaggi derivanti dalla semplificazione degli assetti proprietari. In caso di concentrazione della totalità delle azioni ordinarie di La Doria in capo all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente verrebbero meno le limitazioni imposte dalla legge in presenza di soci di minoranza e i costi ordinari derivanti dagli obblighi informativi legati allo status di società quotata. Ulteriore flessibilità operativa potrebbe essere conseguita nel contesto del mercato dei capitali privati sia in relazione alla strutturazione di nuove operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne sia in ordine alla gestione delle iniziative esistenti.

A seguito del perfezionamento dell'Offerta (ivi incluso l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o esercizio dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del diritto di acquisto ex articolo 111 del TUF), l'Offerente intende continuare a sostenere lo sviluppo dell'Emittente, consolidando e valorizzando il perimetro delle attività attuali e cogliendo, allo stesso tempo, eventuali future opportunità di crescita in Italia e all'estero, in linea con un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo.

L'Offerente non esclude pertanto la possibilità di valutare in futuro, a sua discrezione, eventuali opportunità di mercato finalizzate alla predetta crescita interna e/o esterna dell'Emittente, ivi inclusa l'opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta non intende modificare l'approccio industriale seguito sino ad oggi dal Gruppo La Doria.

10. INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE LE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerente intende procedere al Delisting, ossia alla revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sull'Euronext Milan, Segmento STAR.

10.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e della facoltà di ripristinare il flottante ai sensi dell'art. 108 del TUF

L'Offerente intende realizzare il Delisting delle Azioni. Conseguentemente, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa la eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Sussistendone i presupposti, l'Offerente adempierà pertanto all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF").

Il corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF sarà pari al Corrispettivo per Azione per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (Euro 16,50 per ciascuna Azione). Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 108, comma 2, del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

L'Offerente indicherà nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, il quale sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il "Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta"), l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta conterrà indicazioni circa (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui Amalfi adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni.

Si precisa che a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "Regolamento di Borsa") – disporrà il Delisting a decorrere dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti dell'Emittente che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni e che non abbiano richiesto ad Amalfi di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'articolo 108 del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti possibili difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

10.2 Diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF e dichiarazioni in merito all'Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1 del TUF

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, nonché per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF (il "Diritto di Acquisto").

Amalfi, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempierà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF"), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "Procedura Congiunta").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, o della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Il corrispettivo del Diritto di Acquisto sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, ossia ad un prezzo pari al Corrispettivo per Azione (ossia Euro 16,50 per ciascuna Azione).

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In caso positivo, in tale sede saranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni dell'Emittente.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle Azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

10.3 Eventuale scarsità del flottante

Fermo restando quanto indicato nei precedenti paragrafi 10.1 e 10.2, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (o, se del caso, all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), il flottante residuo delle azioni ordinarie di La Doria fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente nel Segmento STAR del Euronext Milan, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente da tale segmento all'Euronext Milan, secondo quanto

previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le azioni ordinarie di La Doria potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla Data del Documento di Offerta. Inoltre, l'Emittente non sarebbe più tenuto al rispetto dei particolari requisiti di trasparenza e corporate governance obbligatori per le sole società quotate sul Segmento STAR e potrebbe decidere, a sua discrezione, di non farne applicazione in via volontaria.

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, non ricorrano i presupposti di cui all'art. 108, comma 2, del TUF, non è escluso che ci sarà una scarsità di flottante che non garantisca la regolare negoziazione delle Azioni. In tale ipotesi, Borsa Italiana potrà disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di una scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure volte a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, in quanto la normativa applicabile non impone alcun obbligo in tal senso.

Infine, in caso di revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione (ossia di Delisting), si segnala che i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Qualora il Delisting non fosse raggiunto per l'effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e/o attraverso l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF, l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il Delisting mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente e/o nella Holding Risultante dalla Fusione (la "Fusione").

10.4 Fusione in assenza di Delisting

Ove non sia stato raggiunto l'obiettivo del Delisting ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale riapertura dei termini dell'Offerta e/o per effetto dell'adempimento agli obblighi di acquisto di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del TUF, e/o attraverso l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF), e dunque le azioni ordinarie dell'Emittente non venissero revocate dalla quotazione l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il Delisting mediante la Fusione, a seconda dei casi, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di Legge applicabili (ivi incluso l'art. 2501-bis del Codice Civile).

Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione in assenza di Delisting, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Pertanto, a seguito della Fusione, ove realizzata, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

10.5 Fusione successiva al Delisting

Nell'ipotesi alternativa in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di fusione inversa per incorporazione dell'Offerente e della Holding Risultante dalla Fusione nella Società dopo il Delisting (anche a seguito dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF), agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'articolo 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

10.6 Ulteriori possibili operazioni straordinarie

L'Offerente non esclude, altresì, di poter valutare, a sua discrezione, in futuro l'opportunità di realizzare – in aggiunta o in alternativa alle operazioni di fusione descritte ai Paragrafi 10.4 e 10.5 che precedono – eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, sia in caso di Delisting che di non revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla data odierna, non sono state assunte decisioni da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo 10.6.

Sebbene gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli azionisti dell'Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell'eventuale adozione delle corrispondenti delibere, si fa presente che, qualora, ad esempio, venisse deliberato un aumento di capitale, quest'ultimo potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell'Emittente, diversi dall'Offerente, se questi non fossero in grado di, o non intendessero, sottoscrivere il capitale di nuova emissione.

11. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla Data del presente Comunicato, l'Offerente detiene direttamente ed indirettamente n. 19.571.000 azioni ordinarie di La Doria, corrispondenti, alla medesima data, al 63,13% del capitale sociale dell'Emittente e al 64,04% dei relativi diritti di voto.

Per completezza, si precisa che, alla data odierna, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono direttamente o indirettamente tramite alcun veicolo diverso dall'Offerente alcuna azione ordinaria dell'Emittente.

12. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza, si segnala che la Compravendita costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi delle normative applicabili in materia di tutela della concorrenza e del mercato.

Per tale ragione, Amalfi ha effettuato una preventiva notifica della Compravendita alla competente autorità garante della concorrenza e del mercato ricevendone, prima della data odierna, la relativa autorizzazione.

13. SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente (www.gruppoladoria.it).

14. GLOBAL INFORMATION AGENT

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato dall'Offerente quale global information agent (il "Global Information Agent") al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.

A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: un account di posta elettronica dedicato opa.ladoria@investor.morrowsodali.com, il numero verde 800 137 248 (per chi chiama dall'Italia), la linea diretta +39 0697630215 (anche per coloro che chiamano dall'estero) e il numero WhatsApp +39 3404029760. Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito internet di riferimento dell'Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com.

15. CONSULENTI

L'Offerente è stato assistito da:

- Chiomenti, in qualità di consulente legale;
- Intesa Sanpaolo Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in qualità di advisor finanziario e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni;
- Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di La Doria S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di La Doria S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.